



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 53**

**12 Aprile 2018**

**Ai gentili clienti Loro Sedi**

## **Gli incentivi per i nuovi residenti e per chi rientra in Italia dopo un'esperienza all'estero**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente reso disponibile online una **guida che illustra gli incentivi attualmente applicabili a coloro che decidono di stabilire la propria residenza in Italia o decidono di ritornarvi dopo un'esperienza all'estero**. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti **forme di incentivo**: **i) lavoratori impatriati**: i lavoratori dipendenti ed autonomi che dal 01.01.2017 decidono di stabilirsi in Italia possono beneficiare, per un periodo massimo di 5 anni, di una **riduzione del reddito tassabile pari al 50%** (l'agevolazione, come noto, ha sostituito quella precedentemente formulata con legge n. 238/2010); **ii) ricercatori e docenti**: i **docenti ed i ricercatori** che decidono di

trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una **riduzione del reddito imponibile pari al 90%** per un periodo massimo di 4 anni; **iii) nuovi residenti**: coloro che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire di un'agevolazione che permette di pagare **un'imposta sostitutiva forfetaria dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero pari a 100.000 euro per una durata massima di 15 anni** (con possibilità di estensione dell'agevolazione ai familiari). Di seguito illustriamo riassuntivamente le agevolazioni che possono trovare applicazione con riferimento ai lavoratori che intendono **ritornare in Italia dopo un'esperienza di lavoro / studio all'estero** e per i **nuovi residenti che decidono di stabilire la propria residenza in Italia** (ivi compresi i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente).

### Premessa

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una guida con cui vengono illustrate le principali agevolazioni fiscali per il **rientro in Italia di lavoratori all'estero** (o altri soggetti con profili particolarmente qualificati) e a favore dei **nuovi residenti**. Nel dettaglio, le agevolazioni prevedono:

- per **docenti, ricercatori e lavoratori impatriati** una **riduzione del reddito imponibile** per un periodo di tempo limitato;
- per i **nuovi residenti**, una **tassazione forfetaria dei redditi prodotti all'estero** (estesa, su opzione, anche ai familiari che trasferiscono la residenza assieme al richiedente).

### LE AGEVOLAZIONI

<b>Docenti e ricercatori che acquisiscono residenza fiscale in Italia</b>	Esenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo per un periodo di 4 anni dall'anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia.
<b>Agevolazione per i lavoratori impatriati</b>	Esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente per un periodo di 5 anni dall'acquisizione della residenza fiscale in Italia
<b>Nuovi residenti</b>	Possibilità di pagare un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di 100.000 euro annui per una durata massima di 15 anni.

### Osserva

Come verrà meglio specificato nel proseguo della trattazione, **ogni singolo istituto prevede specifiche condizioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali.**

### Ho lavorato - studiato all'estero per almeno 24 mesi, quali benefici mi spettano?

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 147/2015, dal 01.01.2017 per i **redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato**, la **tassazione** avviene sul **50%** del loro ammontare. Per verificare la spettanza del beneficio, si devono distinguere due casi.

## LAVORATORI IN POSSESSO DI LAUREA

Nel caso in cui il lavoratore interessato sia in possesso di laurea, il beneficio può essere fruito nel rispetto delle seguenti **condizioni**:

### CONDIZIONI

<b>I</b>	Il regime agevolato dei lavoratori "impatriati" si applica ai cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
<b>II</b>	I soggetti sopra indicati devono: <ol style="list-style-type: none"><li>1. essere in possesso di un <b>diploma di laurea</b> (triennale o magistrale);</li><li>2. aver svolto continuativamente un'<b>attività di lavoro</b> (dipendente, autonomo o di impresa) o di studio <b>fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi</b> (conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream);</li><li>3. svolgere <b>attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia</b>.</li></ol>
<b>III</b>	Il requisito dello <b>svolgimento dell'attività di lavoro o studio all'estero</b> in modo continuativo negli ultimi 24 mesi non deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro. È sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi. Per quanto riguarda l'attività di studio, questo requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno 2 anni accademici.
<b>IV</b>	Con riferimento al requisito dell' <b>attività lavorativa da svolgere in Italia</b> , l'oggetto della stessa <b>non deve necessariamente essere coerente con il titolo di studio posseduto</b> . Se derivante da rapporto di lavoro dipendente, essa può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale (come previsto, invece, per i manager o per i lavoratori qualificati o specializzati - si veda più avanti).

### ALTRI LAVORATORI

L'attività lavorativa deve essere svolta in Italia, ma il datore di lavoro può essere sia una società residente sia una società a questa collegata. È ammesso al beneficio anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di un'impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma.

Sono **ritenuti validi sia i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato**, nonché i rapporti di lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per **ruoli direttivi** devono intendersi i dirigenti oppure anche i quadri o gli impiegati con funzioni direttive. I requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di:

#### CONDIZIONI

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>I</b>  | Conseguimento di un titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia. |
| <b>II</b> | Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007, limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate in tale decreto.   |

#### Sono un docente – ricercatore universitario, quali benefici mi spettano?

I **docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia** possono godere di una **tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca**. In particolare, **questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell'Irap**.

Per i lavoratori dipendenti, **l'agevolazione Irap** spetta ai sostituti d'imposta che erogano le retribuzioni per l'attività di docenza o ricerca, **mentre per i lavoratori autonomi spetta direttamente ai docenti o ricercatori che svolgono l'attività in qualità di liberi professionisti**. L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 successivi, quindi, **per un totale di 4 anni**. Se, in questo periodo, il docente o il ricercatore trasferisce la residenza all'estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d'imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia.

Gli incentivi spettano ai docenti e ai ricercatori che svolgono in Italia la loro attività e che possiedono i seguenti **requisiti**:

#### CONDIZIONI E REQUISITI

- |          |   |
|----------|---|
| <b>I</b> | <b>HANNO UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO O EQUIPARATO.</b> Sono validi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. I titoli di studio conseguiti all'estero non sono |
|----------|---|

	automaticamente riconosciuti in Italia. Pertanto, l'interessato deve richiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare, cioè un documento che attesta il valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito. La dichiarazione va redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona.
<b>II</b>	<b>SONO STATI RESIDENTI ALL'ESTERO NON IN MANIERA OCCASIONALE.</b> La legge non specifica la durata della permanenza all'estero ma si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. Considerato che la durata dell'attività di ricerca o docenza all'estero deve essersi protratta per almeno due anni consecutivi, tale periodo può ritenersi il tempo minimo necessario per avere le agevolazioni.
<b>III</b>	<b>HANNO SVOLTO ALL'ESTERO DOCUMENTATA ATTIVITÀ DI RICERCA O DOCENZA PER ALMENO DUE ANNI CONTINUATIVI, PRESSO CENTRI DI RICERCA PUBBLICI O PRIVATI O UNIVERSITÀ.</b> L'attività di ricerca può essere individuata nell'attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità. L'attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca o di docenza all'estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l'attività è stata svolta. L'attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro. Per il calcolo del biennio di attività è possibile sommare il periodo di svolgimento dell'attività di docenza e dell'attività di ricerca (per esempio, può essere stata svolta per un anno attività di ricerca e nel successivo anno accademico attività di docenza).
<b>IV</b>	<b>SVOLGONO ATTIVITÀ DI DOCENZA E RICERCA IN ITALIA.</b> Non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca, può essere un'università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o un'impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Per quanto riguarda l'attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all'insegnamento e quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.
<b>V</b>	<b>ACQUISISCONO LA RESIDENZA FISCALE NEL TERRITORIO DELLO STATO.</b> L'agevolazione spetta sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l'attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgervi l'attività

### **Sono un docente – ricercatore universitario, quali benefici mi spettano?**

Il regime agevolato per i **nuovi residenti** è rivolto esclusivamente alle **persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia** e consiste nella possibilità di pagare un'**imposta sostitutiva forfettaria dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero**, in alternativa alla tassazione ordinaria.

Si può scegliere questo **regime**, che ha una **durata massima di 15 anni, a prescindere dalla propria nazionalità**. Infatti, **l'accesso è consentito sia ai cittadini stranieri sia agli italiani, purché siano stati fiscalmente residenti all'estero per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti rispetto a quello in cui la scelta inizia a essere efficace**. **L'opzione per la**

**tassazione agevolata** può essere **esercitata anche da coloro che sono già residenti in Italia. In questo caso, nella verifica del requisito temporale deve essere considerato anche il periodo d'imposta nel quale si è avuta la residenza in Italia.**

## Osserva

Possono aderire al regime anche **i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato** ("paradisi fiscali" – Dm 4 maggio 1999). Tuttavia, essi **devono essere in grado di superare la presunzione di residenza in Italia.** In pratica, il cittadino italiano che si trasferisce in Italia provenendo da un "paradiso fiscale" può scegliere il nuovo regime agevolato purché dimostri di non essere stato effettivamente residente in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti rispetto a quello in cui l'opzione inizia a essere efficace.

Chi esercita l'opzione per il regime agevolato può chiedere che la sua efficacia sia estesa anche a uno o più dei seguenti **familiari**:

- il coniuge o il componente di un'unione civile;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.

Affinché il regime agevolato venga esteso ai familiari è necessario che anche essi trasferiscano la propria residenza in Italia. Inoltre, i familiari devono essere stati residenti all'estero per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti quello in cui l'opzione inizia a essere efficace.

Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva solo i redditi che il neo-residente produce all'estero. I redditi prodotti in Italia sono tassati secondo le regole ordinarie della normativa italiana. Rientrano nel campo di applicazione del regime speciale previsto per i neo-residenti:

### REDDITI INCLUSI NELLA TASSAZIONE FORFETARIA

<b>I</b>	Il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all'estero.
<b>II</b>	Il reddito derivante da attività d'impresa svolta all'estero mediante una stabile organizzazione.
<b>III</b>	Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero.
<b>IV</b>	Il reddito derivante da un immobile che il neo-residente possiede all'estero.
<b>V</b>	Gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da soggetti esteri.

<b>VI</b>	Le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.
-----------	--

## Osserva

**Al regime dell'imposta sostitutiva non possono essere assoggettate le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate** (detenute in società ed enti non residenti) **realizzate** dal neo-residente **nel corso dei primi 5 periodi d'imposta** di applicazione del regime agevolato.

### Come faccio a beneficiare delle agevolazioni?

Si rappresenta, innanzitutto, che **le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali** a favore di docenti, ricercatori e lavoratori impatriati presentano una modalità di fruizione particolarmente simile, mentre il regime agevolato per i nuovi residenti presenta un iter sicuramente più sviluppato.

#### DOCENTI, RICERCATORI, LAVORATORI IMPATRIATI

I docenti, i ricercatori e i lavoratori "impatriati" titolari di **reddito di lavoro dipendente**, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. tale richiesta deve contenere i seguenti elementi

- le generalità (nome, cognome e data di nascita)
- il codice fiscale
- l'indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in casi di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente)
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l'applicazione
- l'indicazione dell'attuale residenza in Italia
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del DL n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall'articolo 16 del DL n. 147/2015 e dall'articolo 24-bis del Tuir.

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo (10% per i ricercatori e i docenti, 50% per i lavoratori "impatriati"), al quale saranno commisurate le relative detrazioni.

## Osserva

Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

I **lavoratori autonomi**, docenti, ricercatori e lavoratori "impatriati", invece, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, possono fruire dell'agevolazione in sede di applicazione della ritenuta d'acconto operata dal committente sui compensi percepiti. In questo caso, devono presentare ai propri committenti una richiesta scritta. Nella richiesta, che va resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, vanno riportati:

- le generalità (nome, cognome e data di nascita);
- il codice fiscale;
- la data di rientro in Italia;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo di cui si chiede l'applicazione;
- l'attuale residenza in Italia;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del Dl n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall'articolo 16 del Dl n. 147/2015 e dall'articolo 24-bis del Tuir.

Il committente, all'atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta (10% per i ricercatori e i docenti, 50% per i lavoratori "impatriati").

## NUOVI RESIDENTI

La scelta del **regime dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero** si effettua nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i contribuenti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

## Osserva

Considerata la particolare rilevanza del meccanismo di tassazione forfetaria dei redditi prodotti all'estero, viene data la possibilità di presentare un interpello preventivo rispetto all'esercizio dell'opzione in dichiarazione dei redditi.

Se **è stata presentata istanza di interpello** (per il contribuente principale o per il familiare), nella dichiarazione dei redditi saranno indicati **elementi informativi minimi**. Se, invece, **non è stato chiesto preventivamente il parere all'Agenzia delle Entrate**, è possibile esercitare comunque l'opzione direttamente nella dichiarazione, ma, in tal caso, è obbligatorio indicare gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime:

- lo **status di non residenti** in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- la **giurisdizione o le giurisdizioni** in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale;



- gli **eventuali Stati o territori esteri** per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- gli **elementi richiesti nella check list** riportata nella dichiarazione dei redditi.

Se l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo, accerta che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, l'opzione esercitata dal contribuente sarà considerata non valida, con ogni conseguenza sul piano del recupero d'imposta e su quello sanzionatorio.

## Osserva

La scelta di estendere ai familiari l'opzione per il nuovo regime deve essere fatta dal contribuente principale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il familiare ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Il contribuente principale deve indicare nella sua dichiarazione dei redditi i seguenti elementi relativi al familiare o ai familiari nei cui confronti egli estende l'opzione:

- i dati anagrafici, il codice fiscale e i relativi indirizzi di residenza in Italia;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- gli eventuali Stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il familiare, a sua volta, deve manifestare la volontà di fruire dell'estensione dell'opzione nella propria dichiarazione dei redditi, indicando:

- i dati identificativi del contribuente principale;
- tutti gli elementi necessari per la verifica dei presupposti per l'estensione del regime d'imposta sostitutiva nei suoi confronti.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti